

# GUIDA AL BILANCIO

**TERZA PUNTATA - La quarta sarà pubblicata domani**

La prima puntata è stata pubblicata mercoledì 28 febbraio, la seconda giovedì 1 marzo

DI GIUSEPPE RIGHETTI

## CONTABILIZZAZIONE

Le plusvalenze possono trovare una doppia collocazione nel conto economico Ue:

- se sono plusvalenze su cessioni ordinarie per l'impresa, andranno alla voce **A 5 Altri ricavi** (es. su cessione di impianti, di automezzi, di mobili e macchine d'ufficio);
- se invece derivano da operazioni straordinarie sono classificate nella voce **E 20 Proventi straordinari** (es. su cessione di immobili, di ramo di azienda, di una intera linea produttiva).

Alla manifestazione:

C Il 1 Clienti

- .....  
a =/==  
a Bene ammortizzabile  
a Plusvalenze su beni strumentali  
A 5 oppure E 20

Se a fine esercizio si può e si intende procedere alla rateizzazione, esempio in cinque esercizi:

- sull'Unico/RF tra le variazioni in diminuzione: l'intera plusvalenza;
- sull'Unico/RF tra le variazioni in aumento: 1/5. Sulla parte differita (4/5), per il principio della competenza economica, e per evitare la distribuzione di dividendi per utili non tassati, occorre contabilizzare le imposte differite (da riprendere sull'Unico/RF):

.....  
E 22 Imposte sul reddito

.....  
a B 2 Fondo imposte

Nei successivi esercizi:

- sull'Unico/RF variazione in aumento per 1/5;
- storno contabile proporzionale delle imposte dif-

ferite:

.....  
B 2 Fondo imposte

.....  
a D 11 Debiti tributari

Qualora nei successivi esercizi non siano dovute imposte per mancato conseguimento di utili, la corrispondente frazione del Fondo imposte si imputa a sopravvenienze attive non tassabili.

Le PLUSVALENZE ISCRITTE derivanti da rivalutazione di cespiti, volontaria o con utilizzo del disavanzo non fiscalmente riconosciuto di fusione o di scissione (artt. 123 e 123-bis), non hanno rilevanza fiscale; ne conseguono discrepanze civilistico/fiscali per ammortamenti, plusvalenze e minusvalenze.

## MINUSVALENZE

Artt. 66.1 / 2425 / 2427

La minusvalenza è costituita dalla differenza negativa tra il corrispettivo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato.

Occorre fare attenzione se, relativamente al bene in oggetto, erano stati effettuati ammortamenti anticipati non imputati a Fondo ammortamento in quanto accantonati in appositi conti del passivo o del netto.

Nel conto economico le minusvalenze vanno allocate alla voce:

**E 21 - Oneri straordinari** = se caratterizzate da infrequenza nel tempo, anomalità rispetto alla gestione ordinaria, entità rilevante o significati-

va;

**B 14 - Oneri diversi di gestione** = negli altri casi.

Le minusvalenze sono deducibili se realizzate, fiscalmente indeducibili se generate da iscrizioni in bilancio.

Le minusvalenze derivanti da cessioni di auto a deducibilità parziale sono deducibili in proporzione al rapporto tra l'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.

Durante l'esercizio sono stati ceduti beni ammortizzabili?

Durante l'esercizio sono state cedute quote di società?

### SOPRAVVENIENZE ATTIVE

#### Art. 55

Costituiscono sopravvenienze attive:

- i ricavi conseguiti a fronte di spese e oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi (per es. somme incassate a fronte di crediti stralciati);
  - i ricavi o altri proventi conseguiti per un ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito di precedenti esercizi (es. revisione prezzi);
  - la sopravvenuta insussistenza di costi o passività dedotti in precedenti esercizi.
- Qualora le sopravvenienze derivino da **risarcimenti** relativi a beni ammortizzabili *possono essere ripartite in cinque esercizi*, a condizione che il possesso fosse di almeno tre anni.

La **riduzione di debiti** da parte dei creditori genera sopravvenienze tassabili salvo che la riduzione avvenga in sede di concordato fallimentare o preventivo.

Nel bilancio, plusvalenze e sopravvenienze attive possono confluire nel conto A 5 **Altri ricavi** e proventi o E 20 **Proventi straordinari** - Caratterizzano la straordinarietà:

- la infrequenza nel tempo;
- la anormalità rispetto alla gestione ordinaria dell'impresa;
- l'entità rilevante o significativa rispetto al bilancio.

Dovrebbero essere classificate fra i componenti straordinari le seguenti categorie di accadimenti:

- plusvalenze derivanti da variazioni delle valutazioni (escluse quelle da titoli e partecipazioni: D 18);
- eventi estranei all'attività ordinaria;
- espropri e nazionalizzazioni;
- proventi derivanti da cessioni di materie prime, prodotti ecc. conseguenti al mutamento dell'attività aziendale;
- proventi di competenza di precedenti esercizi - non devono derivare da semplici mutamenti di stime (es. durata di vita di un bene ammortizzabile) ma da rettifiche di errori materiali o omissioni: registrazione per cassa anziché per competenza, errate politiche contabili, errori operativi o interpretativi (resi o abbuoni per difetti o difformità);

- plusvalenze da cessazione o cessione dell'azienda o di un impianto o di un ramo dell'azienda stessa per volontà dell'impresa o per fatti esterni (congiuntura sfavorevole, scadenza di concessioni, espropri, divieto di continuare l'esercizio dell'attività); le plusvalenze derivanti da sistematiche, ricorrenti dismissioni dei cespiti si dovrebbero considerare appartenenti alla gestione ordinaria (A5).

NON SI CONSIDERANO SOPRAVVENIENZE ATTIVE, sia civilisticamente che fiscalmente (art. 55.4), gli incrementi patrimoniali derivanti da:

- rinuncia, anche non proporzionale alla quota di partecipazione, da parte dei soci a crediti da essi vantati (di qualsiasi natura: commerciale o finanziaria) nei confronti della società;
- versamenti a fondo perduto eseguiti dai soci, anche se non proporzionali alle quote di partecipazione.

Contabilmente si registrerà un incremento di patrimonio netto con appostazione di apposita riserva (A VII).

### CONTRIBUTI

#### Art. 55

**CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO (art. 53 lett. e, f; art. 55.3 lett. b)**

Sono quelli percepiti a titolo di:

- premio o contributo volto a integrare i ricavi relativi ad un determinato esercizio;
  - concorso nelle spese di produzione di un bene o di un servizio;
  - concorso nel pagamento di interessi passivi.
- Se il contributo è stato pagato per «riduzione del prezzo di un bene», come potrebbe accadere per sostenere i prezzi dei prodotti agricoli, le rimanenze devono essere valutate al prezzo netto (costo - contributo).

La rel. min. al dlgs 127/91 ribadisce che i contributi in conto esercizio non possono essere dedotti dal costo sostenuto, ma devono essere aggiunti ai ricavi.

I contributi in natura vanno iscritti al valore normale determinato ex art. 9.

Sui contributi in c/esercizio corrisposti dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti pubblici deve essere operata, a cura dell'ente erogante, una **ritenuta di acconto del 4%** ex art. 28/600. La norma riguarda espressamente i contributi in conto esercizio con esclusione dei contributi in conto capitale per l'acquisto di beni strumentali. Le singole leggi che disciplinano i contributi possono prevedere deroghe.

I contributi in conto esercizio possono avere natura di:

- a) **ricavo**, quando il contributo viene contabilizzato, sussistendo i requisiti, nello stesso esercizio in cui sono conseguiti i ricavi o sostenuti i costi per i quali è stato erogato;
- b) **sopravvenienza attiva**, quando il contributo è relativo a fatti gestionali di precedenti esercizi.

## GUIDA AL BILANCIO

I contributi in conto esercizio vanno imputati alla voce A 5 Altri ricavi (E 20 se l'erogazione avviene in conseguenza di fatti eccezionali) e partecipa alla formazione del reddito **per competenza** (nell'anno della certezza e della effettiva determinabilità del provento, indipendentemente da movimentazioni finanziarie).

Se sono sopravvenienze attive, sono tassabili **per cassa**:

- per intero nello stesso esercizio o
- suddivise in quote costanti in massimo cinque esercizi.

In contributi classificati in A 5 di c.e. devono essere indicati separatamente dagli altri ricavi.

A seguito della legge 549/95, sono assimilati ai ricavi, oltre ai contributi in denaro o natura spettanti per contratto, i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge, da chiunque corrisposti.

I contributi in conto **canoni di leasing** sono da considerarsi in conto esercizio anche se il contributo stesso è distinto in quota in conto capitale e quota in conto interessi (rm 56/E del 28.12.94).

I contributi in conto **interessi** vanno tassati per competenza in base alla quota di interessi passivi imputati al conto economico (in alcuni tipi di finanziamento dovrebbero ridurre direttamente gli oneri finanziari: vedi PCDC n. 12).

La rm 8/7/94 n. 532 ha precisato che quando il contributo è finalizzato a sostenere i costi di gestione, si può configurare come un vero e proprio corrispettivo da assoggettare a Iva.

I contributi spettanti per legge da qualsiasi soggetto erogati dovrebbero invece essere esclusi da Iva per mancanza del presupposto oggettivo.

I contributi Eima (già Aima) all'agricoltura rientrano tra i componenti positivi di reddito se conseguiti da società di capitali o di persone. Non costituiscono reddito tassabile se percepiti da società semplici o imprenditori agricoli individuali.

### **CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE (art. 53.1 lett. e, f; art. 55.3 lett. b; art. 76.1 lett. a)**

I contributi in conto capitale (v. PCDC n. 16) sono quelli erogati a titolo di concorso:

- per spese di impianto, ampliamento o rinnovo di beni strumentali (art. 68);
- per l'acquisto di beni strumentali (art. 69);
- a fronte di costi di ricerca diretta all'acquisizione di tecniche, procedimenti, brevetti ecc. (art. 71).

All'interno della categoria si distinguono i contributi in conto:

- **consolidamento della struttura aziendale;**
- **impianti**, espressamente finalizzati all'acquisizione di beni strumentali;
- **integrazione del patrimonio netto.**

I contributi **in CONTO CAPITALE genericamente destinati al rafforzamento dell'impresa** (in denaro o in natura) sono considerati sopravvenienze attive e concorrono a formare il reddito d'esercizio, a scelta del contribuente, ricordando che la scelta è irreversibile:

- a) *per intero nell'esercizio* in cui sono incassati ( **criterio di cassa**);
- b) *in quote costanti, per un periodo massimo di cinque esercizi* (quindi durata a scelta del contribuente ma sempre in quote costanti) con inizio dall'anno di incasso (10 esercizi per i contributi percepiti fino al 31/12/95).

La **CONTABILIZZAZIONE** più semplice sembra essere:

Al ricevimento del contributo (es. lit. 1.000):

Banca c/c	a	Sopravvenienze attive (E 20)	1.000
-----------	---	---------------------------------	-------

Se a fine esercizio si decide di **SUDDIVIDERE L'INTERO CONTRIBUTO** in x anni (es. 5):

Imposte differite	a	Fondo imposte differite	296
per le imposte relative ai 4/5 rateizzati (1.000 : 5 x 4) x 37%			

Variazione in diminuzione sul Mod Unico/RF di lire 800. Variazione in aumento 296 nel rigo RF 15.

Negli anni successivi:

Fondo imposte differite imputazione delle imposte di competenza (296:4)	a	Debiti tributari	74
--	---	------------------	----

e sul Mod. Unico/RF: variazione in aumento di lire 200

I **contributi in CONTO IMPIANTI**, concorrono alla formazione del reddito **per competenza**, a scelta dell'impresa (v. PCDC n. 16):

- a) *con imputazione alla voce A5 Altri ricavi*, rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione di risconti passivi. In pratica, a fronte dell'imputazione al conto economico degli ammortamenti calcolati sul costo lordo dei cespiti si effettua la corrispondente rettifica tra i ricavi attraverso la tecnica del risconto;
- b) *con imputazione a riduzione del costo del cespite*, imputando a c.e. gli ammortamenti determinati sul costo netto. Sembra il metodo preferito anche dai Principi contabili.

Il PCDC n. 16 stabilisce che il contributo va accreditato a c.e. per competenza, a partire dall'esercizio in cui:

- si verifica il riconoscimento relativo al diritto al percepimento con delibera dell'ente erogante;
- è venuto meno ogni eventuale vincolo alla riscossione e l'impresa ne ha ricevuto comunicazione scritta.

Per il trattamento contabile dei contributi, in base anche alle previsioni degli artt. 55.3 lett b) e 76.1 lett. a) e del richiamo al c.c. dell'art. 52.1, si possono seguire due diverse strade:

1. Il contributo viene imputato a ricavo e gli effet-

## GUIDA AL BILANCIO

ti economici vengono ripartiti su base temporale lungo tutta la vita utile del bene, iscrivendo un apposito risconto passivo pluriennale. Gli ammortamenti sono quindi calcolati sul costo storico dei beni al lordo dei contributi, mentre il risultato economico è compensato dalla quota di contributo ad esso riferibile, contabilizzata in A5) Altri ricavi e proventi ed il rinvio ai successivi esercizi con l'iscrizione di risconti passivi. Tali risconti devono essere ridotti, alla fine di ogni esercizio, con imputazione al c.e. (voce A 5 Altri ricavi) con lo stesso coefficiente utilizzato per l'ammortamento del cespite (seguendo quindi eventuali ammortamenti anticipati o ridotti). In presenza di leasing i risconti seguiranno del costo in rapporto alla durata del contratto.

.....		.....	
=/=	a	Fornitori	1.200
Iva a credito	a		200
Impianti	a		1.000
.....		.....	
Crediti per contributi	a	Altri ricavi e proventi	500
.....		.....	
Banca c/c	a	Crediti per contributi	500
.....		.....	
Ammortamento impianti	a	Fondo ammortamento impianti	200
.....		.....	
Altri ricavi e proventi	a	Risconti passivi	400

**28**

2. Il secondo metodo prevede l'iscrizione del bene al netto del contributo e i relativi ammortamenti sono da calcolarsi quindi sul valore netto (costo storico - contributo).

.....		.....	
=/=	a	Fornitori	1.200
Iva a credito	a		200
Impianti	a		1.000
.....		.....	
Crediti per contributi	a	Impianti	500
.....		.....	
Ammortamento impianti	a	Fondo ammortamento impianti	100

Nel caso in cui il decreto di concessione del contributo non pervenga nello stesso anno di acquisto del bene, ma pervenga per esempio l'anno successivo, è necessario recuperare le quote di contributo relative agli ammortamenti già effettuati: si procede a iscrivere in bilancio, come sopravvenienza attiva (E 20), la quota di contributo corrispondente alla percentuale di costo già ammortizzato.

I contributi in **CONTO PATRIMONIO NETTO** sono destinati proprio ad integrare il patrimonio e non concorrono, né direttamente né indirettamente alla formazione del reddito di esercizio. La contabilizzazione va fatta nel conto **Riserva da contributi in conto capitali**. Vanno imputati per cassa.

**CONTRIBUTI MISTI** - Nel casi di contributi

accordati in relazione a **piani di investimento** complessi che comprendono sia spese di acquisizione di beni strumentali ammortizzabili sia spese di diversa natura (spese per consulenze, studi di fattibilità, indagini di mercato ecc.) sempre che queste ultime non siano inquadrabili tra i contributi in conto esercizio, e il contributo non sia determinato come in base a criteri obiettivi che ne consentano la ripartizione, saranno assoggettati per intero alla disciplina dei contributi in conto impianti.

La rm 14/5/99 n. 81/E precisa che i contributi che concorrono unitariamente e indistintamente sia alla copertura degli interessi che al rimborso del capitale, devono essere classificati tra le sopravvenienze attive di cui all'art. 55.3 lett. b.

Riprendendo l'esempio proposto dalla Circolare Assonime 27/5/99 n. 46:

- Ammontare investimento 1.000: 800 per acquisto impianti (80%) e 200 per spese pluriennali (20%)
- Contributo 40% dell'investimento 400 di cui contributo in conto impianti 320.

Per la definitiva acquisizione del contributo occorre verificare se lo stesso è sottoposto a **CONDIZIONE**:

**RISOLUTIVA** - il contributo dovrà considerarsi acquisito all'incasso; nel caso in cui si verificasse la condizione l'impresa dovrà restituire le somme ricevute annotando una sopravvenienza passiva;

**SOSPENSIVA** - l'erogazione rileva fiscalmente al verificarsi della condizione; in questo caso l'incasso fa sorgere semplicemente un debito dell'impresa nei confronti dell'ente erogatore.

**INCASSO RATEALE** - Nel caso in cui il contributo (tassabile per cassa) ancorché assegnato, venga erogato ratealmente (es. in base agli stati di avanzamento), la scelta della modalità di tassazione deve effettuarsi in ciascuno degli esercizi di incasso, ricordando che il regime di tassazione prescelto per una rata non è vincolante per le successive (in quanto non disposto dall'art. 55.3).

**CREDITO D'IMPOSTA** - Qualora il contributo sia erogato mediante il riconoscimento di uno specifico credito di imposta, lo stesso si considera incassato nel momento e nella misura in cui il credito è utilizzato per il pagamento delle imposte.

La **RISERVA** esistente in bilancio a seguito di contabilizzazione prevista dalla precedente normativa (possibilità di accantonare il 50% del contributo) sarà tassata se utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite (pregresse, correnti o future), o se i beni cui si riferisce il fondo sono destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci. La riserva va iscritta tra quelle che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito della società.

In bilancio potrebbero esserci riserve analoghe ma con diverse implicazioni:

- Riserva sopravvenienze ex art. 55/917 c. 3 (non

tassabile per copertura perdite, tassabile negli altri utilizzi);

- Riserva sopravvenienze ex art. 55/917 c. 2 (non tassabile per copertura perdite, tassabile negli altri utilizzi);
- Riserva contributi tassata ex art. 55/917 (per la parte o l'intero contributo già assoggettato a tassazione).

Durante l'esercizio sono stati conseguiti contributi:

- in conto esercizio? (imputabili per competenza);
- in conto interessi? (fanno parte dei contributi in c/ esercizio);
- in conto capitale? (imputabili fiscalmente per cassa; civilistica per competenza);
- in conto immobilizzazioni? (per competenza: fiscale e civile).

Alcuni contributi possono essere considerati in c/capitale sotto il profilo fiscale anche se hanno natura economica di contributi in c/ esercizio, e tali sono considerati civilisticamente (es.: contributi per la ricerca civilisticamente spesi).

### RIMBORSO CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

Il rimborso totale o parziale di contributi già contabilizzati in precedenti esercizi dà luogo a sopravvenienze passive. Ipotizziamo un contributo di lire 100 incassato nel 1997: lire 50 sono state accantonate a riserva in sospensione di imposta e lit. 50 sono in corso di tassazione per 1/5 in cinque esercizi (già tassati gli anni 1997 e 1998). Nel 1999 il contribuente ha dovuto rimborsare lire 25.

La restituzione comporta la riduzione della riserva in sospensione di imposta per metà dell'importo restituito (12,5). La restante metà sarà suddivisa in cinque quote pari a 2,5 ciascuna. Nel 1999 andrà rilevata una sopravvenienza passiva di 5 (2,5 per ciascun anno chiuso, 1997 e 1998); l'importo annuo da assoggettare a tassazione per gli anni 1999, 2000 e 2001 sarà invece ridotto da 10 a 7,5 (cm 17/5/00 n. 98/E).

### SOPRAVVENIENZE PASSIVE

#### Art. 66.2

Si considerano sopravvenienze passive:

- il mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi;
- il sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi (es.: il sostenimento di costi maggiori di quelli previsti in precedenza anche a seguito di revisioni contrattuali);
- la sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi (es.: la riduzione/eliminazione di crediti o cespiti iscritti in bilanci di precedenti esercizi per prescrizione, sentenze dell'autorità giudiziaria ecc.).

Nel conto economico vanno allocate alla voce:

- E 21 - Oneri straordinari = se caratterizzate da

infrequenza nel tempo, anormalità rispetto alla gestione ordinaria, entità rilevante o significativa;

B 14 - Oneri diversi di gestione = negli altri casi.

La loro giusta collocazione è fondamentale per il calcolo dell'Irap. Vedi Principio contabile n. 12/93.

### RISARCIMENTI PER DANNI

#### Art. 53

Se durante l'esercizio sono stati conseguiti risarcimenti controllarne la registrazione ed elencarli:

- Risarcimenti relativi a merci, materie prime, ... lit. \_\_\_\_ danno luogo a ricavi
- Risarcimenti relativi a beni ammortizzabili ... lit. \_\_\_\_ danno luogo a plusvalenze o minusvalenze
- Altri risarcimenti ... lit. \_\_\_\_ danno luogo a sopravvenienze attive

Non si rileva alcun costo o sopravvenienza se il terzo sostituisce o reintegra i beni.

Per un approfondimento vedere i principi contabili n. 12 e n. 16.

Qualora alla fine dell'esercizio in cui si è verificato il danno non sia ancora stato pagato l'indennizzo e:

- si conosce l'ammontare che sarà pagato - si procede all'imputazione a c.e.;
- non si conosce l'ammontare che sarà pagato ma si è certi del diritto al risarcimento - occorrerà procedere come sopra ipotizzando l'indennizzo che si otterrà;
- non si è certi né dell'ammontare né del diritto al risarcimento - si svaluterà il bene (art. 66.3).

Iva - Fatture o Note di accredito emesse per il pagamento di somme a titolo di risarcimento sono escluse dalla base imponibile ex art. 15/1/633 (soggette a bollo, salvo siano relative ad esportazioni).

#### Risarcimenti su beni merce

I risarcimenti su beni merce generano ricavi, se conseguiti nell'esercizio del danno, sopravvenienze attive, se conseguiti successivamente. Il danno viene automaticamente imputato al momento di rilevazione delle rimanenze (inferiori per quantità e/o valore per effetto del danno).

Ex art. 53.1 sono considerate **ricavi** le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di:

- beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- materie prime, sussidiarie, semilavorati;
- partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni.

#### Risarcimenti su beni ammortizzabili

Ex art. 54.1 la plusvalenza o minusvalenza è costituita dalla differenza positiva o negativa tra l'indennizzo ricevuto, al netto degli oneri di diretta im-

putazione, e il costo non ammortizzato del bene. Se l'indennizzo avviene in un esercizio successivo si genera una sopravvenienza.

La plusvalenza derivante dal risarcimento concorre alla formazione del reddito nel periodo di realizzo o in quote costanti in cinque esercizi (se detenuto da almeno tre anni: dal giorno di acquisto o di riscatto a quello dell'evento).

Se a causa del danneggiamento un bene riduce il proprio valore, per determinare plusvalenza o minusvalenza occorre procedere a un calcolo proporzionale.

Quota di costo riferita al danno = Indennizzo x Costo residuo fiscalmente riconosciuto : Valore normale del bene non danneggiato  
Plusvalenza o minusvalenza = Importo del risarcimento - Quota di costo riferita al danno

In caso di **sostituzione** del bene perso si devono applicare le norme della permuta (art. 54.2):

- a) il bene ricevuto va iscritto in bilancio allo stesso costo fiscalmente riconosciuto di quello perso;
- b) se c'è conguaglio in denaro, questo costituisce plusvalenza;
- c) se il bene ricevuto è nuovo si possono fare gli ammortamenti anticipati.

Es.: Un autocarro ha subito un danno di lit. 8.000.000  
Risarcimento dell'assicurazione lit. 6.000.000  
Costo di acquisto lit. 50.000.000; Fondo ammortamento lit. 38.000.000  
Valore netto di iscrizione in bilancio lit. 12.000.000 (50 mil - 38 mil)  
Valore normale al momento dell'incidente lit. 20.000.000

Occorrerà innanzitutto determinare il costo non ammortizzato proporzionalmente attribuibile alla parte del bene danneggiato. La parte di costo non ammortizzato del bene da mettere a confronto con l'indennizzo ai fini del calcolo della plusvalenza/minusvalenza si computa effettuando il prodotto tra l'indennizzo conseguito e il costo residuo del bene e dividendo il relativo ammontare per il valore normale del bene al momento del danno.

risarcimento x costo residuo : val. normale = costo attribuibile  
6.000.000 x 12.000.000 : 20.000.000 = lit. 3.600.000  
+ lit. 6.000.000 risarcimento  
- lit. 3.600.000 costo non ammortizzato attribuibile alla parte danneggiata  
= lit. 2.400.000 plusvalenza

L'importo da stornare dalla voce Automezzi e dal Fondo ammortamento si determina con l'utilizzo della percentuale che scaturisce dalla proporzione:

costo non ammortizzato totale : costo non ammortizzato attribuibile alla parte danneggiata = 100 : x  
12.000.000 : 3.600.000 = 100 : x    x = 30  
30% di lit. 50.000.000 = lit. 15.000.000 quota costo da stornare  
30% di lit. 38.000.000 = lit. 11.400.000 quota fondo da stornare  
Notare che la differenza (15.000.000 - 11.400.000 = 3.600.000) corrisponde al costo non ammortizzato attribuibile alla parte danneggiata.

L'articolo in partita doppia sarà:

= / = =		= / = =	17.400.000
Cassa	a	6.000.000	
F.do ammortamento automezzi		11.400.000	
	a	Automezzi	
		15.000.000	
	a	Plusvalenze	

2.400.000

In bilancio resteranno: Automezzi lit. 35.000.000 F.do amm. autom. lit. 26.600.000

Le spese sostenute per la riparazione devono essere capitalizzate portandole a incremento del valore dell'automezzo.

### Risarcimenti per danni diversi

Ex art. 55.3, costituiscono sopravvenienze attive le indennità conseguite a titolo di risarcimento per danni diversi da quelli che riguardano beni merce o beni ammortizzabili, quali:

- interruzione della produzione a causa di guasti agli impianti in garanzia;
- concorrenza sleale;
- ritardi nella consegna di merce;
- ritardata riconsegna dei locali dati in affitto.

### Risarcimenti di beni in leasing

Nel caso di distruzione di un bene utilizzato in leasing l'utilizzatore dovrà versare al concedente un indennizzo pari alla somma attualizzata dei canoni successivi al sinistro e del riscatto. La nota di addebito emessa dal concedente è fuori campo Iva e assoggettata ad imposta di bollo pari a lire 2.500 per foglio (art. 13.1 della parte prima della tariffa annessa al dpr 642/72).

Per l'utilizzatore l'indennizzo, al netto dell'eventuale risarcimento pagato dalla compagnia assicuratrice, costituisce costo, fiscalmente deducibile iscrivibile quando presenti i requisiti della certezza e della oggettiva determinabilità.

## FURTO DI BENI AZIENDALI

Le conseguenze di un furto di beni aziendali quali perdite di bilancio, anomalie di particolari indici, modesta resa di determinati beni strumentali, vanno giustificate con mezzi idonei a fronte di eventuali controlli da parte dell'amministrazione finanziaria.

In base al Principio contabile n. 12, devono essere rilevati tra i componenti negativi straordinari.

Ai fini **Irpeg** la deducibilità dei costi derivanti dai furti è subordinata alla denuncia inoltrata alle autorità competenti (comando dei carabinieri e autorità giudiziaria); lo stesso dicasi per vincere la presunzione di cessione ai fini **Iva** (cm n. 193/E del 23/7/98). Entro 30 giorni, occorre anche darne comunicazione all'Ufficio delle entrate e alla guardia di finanza.

### Furto di disponibilità finanziarie (contante, valuta estera, assegni, altri titoli di credito):

Insussistenze passive (E 21 c.e.)		Cassa (o cassa assegni ...)
-----------------------------------	--	-----------------------------

Il costo è indeducibile Irap (si tratta di una voce dell'area straordinaria). Nel caso di rimborsi assicurativi del furto va rilevato un provento straordi-

## GUIDA AL BILANCIO

nario tassabile Irpeg ma non Irap:

Cassa assegni	a	Indennizzi assicurativi (E 20) o Sopravvenienze attive (E 20) se il rimborso avviene in un esercizio successivo al furto
---------------	---	---

### Furto di merci

Non necessita alcuna registrazione specifica in quanto il furto di merci emerge indirettamente come minor valore delle rimanenze finali. Occorre invece annotare l'evento nella contabilità di magazzino.

È tuttavia possibile procedere alla rilevazione:

Sopravvenienze passive (E 21) <i>tale rilevazione contabile è facoltativa, ma consigliata ai fini della rappresentazione veritiera e corretta dei fatti gestionali (nei settori, come la grande distribuzione, nei quali i furti di merce sono ricorrenti il costo è di natura ordinaria e va classificato quindi nella macroclasse B del c.e.).</i>	a	Merci conto acquisti
---	---	----------------------

### Furto di beni strumentali

Il Principio contabile n. 16 dispone che i beni vanno considerati come alienati e pertanto la sopravvenienza passiva che emerge va rilevata tra gli oneri straordinari (E 21). Se le perdite sono relative a beni a deducibilità ridotta (es. auto) occorre procedere alla variazione in aumento sull'Unico.

==/=	a	Attrezzature	15
Fondo ammortamento attrezzature			10
Insussistenze passive (E 21)			5

Il costo (pari alla differenza tra costi storico e fondo ammortamento) è indeducibile Irap (si tratta di una voce dell'area straordinaria).

### Indennizzo assicurativo

Nel caso di rimborsi assicurativi del furto va rilevato un provento ordinario perché essi hanno natura di indennizzo alla produzione. Qualora l'erogazione o la certezza della percezione del rimborso avvenga in un esercizio successivo al furto occorre contabilizzare un provento straordinario:

Cassa assegni	a	Indennizzi assicurativi (A5) o Sopravvenienze attive (E20) se il rimborso avviene in un esercizio successivo al furto
---------------	---	--

L'indennizzo assicurativo o la sopravvenienza attiva sono tassabili per intero nell'esercizio in cui si ha la certezza del rimborso e del suo ammontare. Il provento riclassificato in A 5 è tassabile ai fini Irap, quello inserito in E 20 è escluso dalla base imponibile Irap solo se, nel esercizio in cui si era verificato l'evento, non era stato dedotto il costo del furto.

Nel caso di rimborsi assicurativi del furto va rilevato un provento straordinario (E 20). Qualora la certezza della percezione avvenga in periodi successivi al verificarsi del furto anche tale differenza verrà contabilizzata come sopravvenienza.

Tuttavia, nel caso che il terzo reintegri il cespite con uno similare o equivalente per stato d'uso e funzionalità, non va effettuata alcuna rilevazione.

Nel caso di indennizzo inferiore al costo non ammortizzato:

==/=	a	Sopravvenienze attive (E20)	5
Cassa assegni			3
Minusvalenze (E21)			2
		<i>o Sopravvenienze passive (E21) se il rimborso avviene in un esercizio successivo al furto</i>	

Nel caso di indennizzo superiore al costo non ammortizzato:

Cassa assegni	a	==/=	6
	a	Sopravvenienze attive (E 20)	5
	a	Plusvalenze (E 20)	1
		<i>o Sopravvenienze attive (E 20) se il rimborso avviene in un esercizio successivo al furto</i>	

Si ricorda che le plusvalenze di cui alla scrittura precedente (ma anche le sopravvenienze attive nel caso di liquidazione dell'indennizzo in esercizi successivi al furto e solo per la parte eccedente il costo non ammortizzato) possono essere rateizzate.

**Irap:** le sopravvenienze derivanti da indennizzo sono intassabili, mentre le minusvalenze o plusvalenze (o le sopravvenienze attive per la parte eccedente il costo non ammortizzato) sono attratte nella sfera impositiva.

Si applicano analoghe considerazioni e rilevazioni contabili nel caso di perdita per fenomeni atmosferici e altre cause accidentali, obsolescenza tecnologica e impossibilità di commercializzazione.

## ONERI STRAORDINARI

Caratterizzano la straordinarietà:

- l'infrequenza nel tempo;
- la anomalia rispetto alla gestione ordinaria dell'impresa;
- l'entità rilevante o significativa rispetto al bilancio.

Dovrebbero essere classificate fra i componenti straordinari le seguenti categorie di accadimenti:

- minusvalenze derivanti da variazione delle valutazioni (escluse quelle da titoli e partecipazioni: D 19 e quelle derivanti dalla rivalutazione di partecipazioni iscritte a conto economico con il metodo del patrimonio netto);
- eventi estranei all'attività ordinaria - es. sanzioni, espropri;
- minusvalenze straordinarie - quelle derivanti da sistematiche, ricorrenti dismissioni dei cespiti si considerano appartenenti alla gestione ordinaria (B14); la straordinarietà dell'evento è invece ravvisabile se si verifica una cessazione o una

cessione dell'azienda o di un impianto o di un ramo dell'azienda stessa per volontà dell'impresa o per fatti esterni (congiuntura sfavorevole, scadenza di concessioni, espropri, divieto di continuare l'esercizio dell'attività) e se derivanti da cessione di immobili civili o di beni non strumentali all'attività produttiva e alla gestione finanziaria;

- minusvalenze derivanti da cessioni di materie prime, prodotti ecc. conseguenti al mutamento dell'attività aziendale;
- sopravvenienze passive derivanti dal mutamento dei principi contabili;
- costi di competenza di precedenti esercizi (incluse le imposte) - non devono derivare da semplici mutamenti di stime (es. durata di vita di un bene ammortizzabile) ma da rettifiche di errori materiali o omissioni: registrazione per cassa anziché per competenza, errate politiche contabili, errori operativi o errate interpretazioni (resi o abbuoni per difetti o difformità);
- imposte relative a precedenti esercizi che non trovano copertura nel fondo imposte, perché non costituito o costituito in misura insufficiente;
- sopravvenienze e insussistenze in genere.

### INTERESSI ATTIVI

Artt. 56 / 63 / 71 / 2426

32

Gli interessi attivi concorrono a formare il reddito d'esercizio per l'ammontare maturato. Se la misura non è determinata per scritto, vanno computati al tasso legale (art. 56.3): 3,50% dall'1/1/2001, 2,50% dall'1/1/99, 5% tra l'1/1/97 e il 31/12/98, 10% prima.

Gli interessi attivi assoggettati a ritenuta d'acconto vanno contabilizzati al lordo della stessa; interessi attivi e passivi (compresi quelli bancari) non possono essere compensati.

Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati.

Ne consegue che gli interessi moratori e per dilazione di pagamento costituiscono reddito:

- **fondiario**, se riscossi per tardivo pagamento di canoni di locazione di immobili, che producono reddito fondiario;
- **di capitale**, se riscossi per tardivo pagamento di redditi di capitale;
- **di lavoro autonomo**, se riscossi per tardivo pagamento di compensi di lavoro autonomo (gli interessi riscossi dal lavoratore autonomo sono trattati come i compensi ai fini della ritenuta d'acconto);
- **d'impresa**, se riscossi per tardivo pagamento di ricavi;
- **diverso**, se riscossi per tardivo pagamento di redditi diversi (art. 81).

#### DEFINIZIONE

- A) **Interessi di dilazione**: sono quelli concordati fra le parti per un qualsiasi pagamento dilazionato.

B) **Interessi di mora**: sono quelli che, per legge o per previsione contrattuale, rappresentano risarcimento del danno sopportato dal creditore in seguito al mancato pagamento alle scadenze pattuite; maturano automaticamente (se previsti in contratto) o dopo la «costituzione di mora» (art. 1219). Vedere paragrafo «Interessi di mora».

C) **Interessi compensativi**: sono quelli che, indipendentemente dalla scadenza del debito o dalla mora del debitore (inadempimento o adempimento tardivo) hanno una funzione equitativa (es. interessi su crediti per Iva o imposte dirette).

#### INTERESSI SU CREDITI VERSO L'ERARIO

Gli interessi maturati sui crediti di imposta sono tassabili ex art. 56/3/917 (Cass. n. 04037 del 6/4/95 e n. 12318 del 28/11/95; C.T.C. Sez. XII n. 1310 dep. 4/4/95). Il tasso utilizzato per il calcolo è rimasto invariato dall'1/1/97 al 2,5% semestrale (fino al '93 4,5% sem., dall'1.1.94 al 31/12/96 3% sem.).

**Prescrizione** dei crediti verso l'Erario: la prescrizione, che è decennale, inizia a decorrere dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (rm n. 449/E del 16.9.94).

**PRESTITI AI SOCI** - La società non può fare prestiti a terzi se non previsto nello statuto. In ogni caso, se effettuati, questi dovranno essere fruttiferi e il tasso non deve essere inferiore ai tassi applicati dalle banche nei confronti della società. È legittima la presunzione di fruttuosità dei prestiti fatti dalla società ai propri soci (Cass. sent. n. 2672 del 13/12/95); in mancanza ne conseguono irregolarità per: a) mancata appostazione del ricavo; b) l'omissione della ritenuta; c) il mancato versamento della stessa. Dissentono sulle sanzioni b) e c) le sentenze della Cass. n. 3155 del 13/12/95 e n. 13153 del 29/12/95.

**PRESTITI AD AMMINISTRATORI**, direttori generali, sindaci e liquidatori: l'art. 2624 c.c. stabilisce che gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori che contraggono prestiti sotto qualsiasi forma, sia direttamente sia per interposta persona, con la società che amministrano o con una società controllante o controllata, *sono puniti con la reclusione*, e ciò anche se il prestito viene regolarmente retribuito e restituito. Ai fini fiscali vale quanto detto per i prestiti ai soci.

**EFFETTUAZIONE DELLE RITENUTE D'ACCONTO** - Le imprese, all'atto del pagamento, devono fare attenzione all'eventuale obbligo di operare la ritenuta sugli interessi corrisposti, in quanto gli interessi di mora e di dilazione sono equiparati al reddito da cui deriva il credito. Esempi:

- a) gli interessi pagati al locatore per ritardato pagamento dei canoni di locazione non sono soggetti a ritenuta in quanto costituiscono reddito fondiario;
- b) per gli interessi corrisposti a un lavoratore autonomo per ritardato pagamento dei compensi, la



ritenuta sarà quella tipica della categoria;  
 c) gli interessi pagati a un privato a seguito di cessione con pagamento dilazionato di un immobile posseduto da meno di cinque anni saranno soggetti a ritenuta in quanto tale vendita genera materia imponibile per il venditore; se invece l'immobile è posseduto da più di cinque anni non verrà operata alcuna ritenuta.

Gli interessi attivi derivanti da **finanziamenti tra società** non sono redditi di capitale e quindi non vanno assoggettati a ritenuta (Cass. sent. n. 534 del 24/1/96).

Gli interessi attivi derivanti da finanziamenti di soci persone fisiche vanno invece assoggettati a ritenuta d'acconto nella misura del 12,5% (prima dell'1/7/98: 15%).

### INTERESSI ATTIVI ESENTI

#### Art. 63

Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi e proventi esenti.

Gli interessi passivi che eccedono tale ammontare sono deducibili percentualmente senza tenere conto, nella determinazione del rapporto, degli interessi e proventi esenti corrispondenti agli interessi passivi non ammessi in deduzione.

Se gli interessi attivi esenti eccedono gli interessi passivi, non sono deducibili, per detta eccedenza, le spese generali che si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito. Se i costi eccedono gli interessi attivi esenti l'eccedenza si detrae proporzionalmente (art. 75).

La % di indetraibilità per interessi passivi e costi si determina (art. 63):

Ricavi totali : Ricavi esenti = 100 : x

dove x rappresenta la percentuale di indeducibilità degli interessi passivi e/o costi promiscui (da indicare nelle variazioni in aumento sulla dichiarazione dei redditi/RF).

Gli altri interessi o proventi esenti generano detrazione proporzionale.

La presenza di redditi esclusi (e non esenti) dalla base imponibile non rende applicabile la regola proporzionale (legge 549/95 art. 3.103 lett. f).

Il *reddito dei terreni e dei fabbricati* deve essere escluso sia dal numeratore che dal denominatore.

I *dividendi* di società italiane rilevano per l'intero importo sia al numeratore che al denominatore.

L'indeducibilità non si applica agli interessi passivi su prestiti contratti per l'acquisizione o la costruzione di beni strumentali o di immobili-merce, se gli stessi risultano imputati in bilancio ad aumento del costo.

### INTERESSI PASSIVI

#### Artt. 63 / 76 / 2426 / 2427

Gli interessi passivi di qualsiasi natura vanno

imputati al conto economico per competenza.

**INTERESSI PASSIVI BANCARI** - Non devono mai essere compensati con gli interessi attivi e devono essere tenuti separati dagli oneri inquadrabili come servizi bancari (c.e.: B7) e dalle spese di bollo (c.e.: B14) in quanto solo servizi e bolli sono deducibili ai fini Irap.

**INTERESSI PASSIVI SU OBBLIGAZIONI** e titoli similari - Gli interessi passivi su obbligazioni sono deducibili se alla data della delibera di emissione erano contenuti entro i limiti di legge (vedi Obbligazioni).

**INTERESSI PASSIVI INTEGRALMENTE INDEDUCIBILI** - Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o proventi esenti, che derivano da obbligazioni pubbliche o private acquisite post 28/11/84, e da proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso (comprese le plusvalenze derivanti da cessione o riscatto), gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi e proventi esenti.

**INTERESSI PASSIVI PARZIALMENTE DEDUCIBILI** - Gli interessi passivi che eccedono l'ammontare degli interessi o proventi esenti sopra indicati, sono deducibili in rapporto alla percentuale calcolata dividendo i ricavi e gli altri proventi che concorrono a formare il reddito (compreso il Premio di assunzione ex legge 489/94) per tutti i ricavi e proventi, compresi quelli esenti (esclusi però quelli da obbligazioni e fondi già richiamati in precedenza; art. 63).

Al numeratore e denominatore della frazione i seguenti ricavi e proventi si indicano nella misura qui sotto specificata:

- ricavi delle cessioni dei titoli e delle valute - solo per la parte che supera il costo, senza tenere conto delle rimanenze;
- plusvalenze realizzate - per la sola parte che concorre a formare il reddito imponibile dell'esercizio;
- dividendi ed interessi di provenienza estera - per intero, anche se non concorrono a formare il reddito, salvo convenzioni o leggi speciali;
- rimanenze dei beni e delle opere in corso di esecuzione - per il solo incremento di valore formatosi nell'esercizio;
- proventi per l'allevamento di animali - nella misura di determinazione del reddito.

*Non vanno indicati né al numeratore né al denominatore:*

- sopravvenienze attive e interessi di mora accantonati;
- plusvalenze rinviate;
- proventi soggetti a ritenuta di imposta o ad imposta sostitutiva;
- saldi di rivalutazione monetaria che non concorrono a formare il reddito;

## GUIDA AL BILANCIO

- il credito di imposta derivante dal reddito reinvestito.
  - il reddito dei terreni e dei fabbricati soggetti ad Ici (legge 549/95 art. 3.103 lett. f).
- I dividendi vanno indicati sia al numeratore che al denominatore.

**L'indeducibilità non si applica** agli interessi passivi su prestiti contratti per l'acquisizione o la costruzione di beni strumentali o di immobiliare, se risultano imputati in bilancio ad incremento del costo.

### PRONTI CONTRO TERMINE

#### Art. 56

L'impresa che investe le proprie risorse liquide temporaneamente disponibili nell'operazione «pronti contro termine» (con FACOLTÀ di rivendita) deve effettuare le seguenti scritture:

- a) acquisto di titoli per un ammontare di lit. 50.000.000 e sottoscrizione dell'impegno di rivendita dei titoli alla banca a una scadenza e ad un prezzo prefissati (es. lit. 52.000.000):

.....		.....	
Titoli	a	Banca c/c	50.000.000

- b) iscrizione nei conti d'ordine dell'impegno di rivendita:

.....		.....	
Banca X c/ titoli «p.c.t.»	a	Titoli da consegnare	52.000.000

I titoli acquistati a pronti generano interessi per il periodo di durata dell'operazione a favore del soggetto acquirente. Questi deve contabilizzare l'interesse maturato con l'indicazione della ritenuta (12,50%) operata dalla banca (non c'è ritenuta per gli investitori societari). Se il tasso di interesse è inferiore a quello concordato con la banca, l'investitore beneficia di una plusvalenza, se è superiore subisce una minusvalenza.

- c) a fine esercizio, se l'operazione è ancora in corso, occorre rilevare il rateo attivo sui proventi dell'operazione:

.....		.....	
==/==	a	Interessi su titoli	900.000
Ratei attivi			787.500
Crediti v/ Erario r.a.			112.500

- d) rivendita dei titoli alla banca alla scadenza e al prezzo concordati:

.....		.....	
==/==	a	==/==	52.000.000
Banca c/c			51.750.000
Crediti v/ Erario r.a.			250.000
	a	Titoli	50.000.000
	a	Ratei attivi	787.500
	a	Crediti v/ Erario r.a.	112.500
	a	Interessi su titoli	1.100.000

.....		.....	
Titoli da consegnare	a	Banca X c/tit. «p.c.t.»	52.000.000

Se l'investimento in pronti contro termine prevede l'OBBLIGO di rivendita, occorrerà effettuare unicamente l'annotazione fra i conti d'ordine; gli interessi seguiranno le scritture già viste.

**Iva** - Le operazioni devono essere fatturate in esenzione ex art. 10 n. 4 pur non comportando prorata. La base imponibile è costituita dalla differenza tra il corrispettivo a termine e il costo sostenuto a pronti e quindi non si fatturano due operazioni distinte per acquisto e vendita.

### CERTIFICATI DI CAPITALIZZAZIONE

Il Certificato di capitalizzazione (Cc) si configura come un contratto di capitalizzazione a premio unico o multiplo nel quale la remunerazione della somma impiegata è costituita da due componenti:

- a) tasso di interesse tecnico (elemento fisso);
- b) rivalutazione annuale del capitale (elemento variabile) al netto del rendimento fisso.

Il Cc rientra nella fattispecie dei contratti assicurativi seppure manca l'aleatorietà; per il fisco i Cc sono assoggettati allo stesso regime tributario dei contratti di assicurazione vita.

**TASSAZIONE** - Beneficiario persona fisica: Per i titoli acquisiti prima dell'1/1/01 ai proventi maturati sui Cc le imprese erogatrici devono operare una ritenuta a titolo di imposta con obbligo di rivalsa, del 12,50%. La ritenuta va commisurata alla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotto del 2% per ogni anno successivo al decimo, se il capitale è pagato dopo almeno dieci anni dalla conclusione del contratto. Dpr 917: artt. 3.3 lett. a), 58 lett. b), 95, 108, 112, 115.2 lett. e). Per i titoli acquisiti dall'1/1/01 si applica un'imposta sostitutiva sempre del 12,5% (dlgs n. 47 del 18/2/2000)

Beneficiario soggetti che esercitano attività commerciale: Per i titoli acquisiti prima dell'1/1/96 la ritenuta è a titolo di imposta e vale quanto detto per le persone fisiche; per quelli acquisiti dall'1/1/96 si applica una ritenuta a titolo di acconto del 12,5% scomputabile nell'esercizio in cui verrà operata (criterio di cassa).

**RAPPORTO DI DEDUCIBILITÀ** - I redditi da Cc, quando soggetti a ritenuta a titolo di imposta, non concorrono sia al numeratore sia al denominatore alla determinazione del coefficiente di deducibilità degli interessi passivi (art. 63) e delle spese generali (art. 75.5).

**CONTABILIZZAZIONE** - L'esborso, ancorché venga definito premio, non costituisce un costo ma un investimento finanziario (e come tale mai soggetto ad Irap); si ritiene che vada contabilizzato per l'intero ammontare comprensivo delle spese ac-

## GUIDA AL BILANCIO

cessorie (costi di ingresso, imposte, ...) e che gli incrementi di valore, comunicati dalla Compagnia, vadano iscritti anno per anno, fra i ratei o fra i crediti. Le imposte relative agli incrementi annuali vanno indicate in bilancio, anno per anno, come accenti o costi (in base all'emissione).

-----  
 Certificati di capitalizzazione B III 2 d a Banca c/c  
 pagamento del premio (unico o frazionato)

Alla chiusura dei vari esercizi si potranno avere le seguenti situazioni:

a) ritenuta a titolo d'imposta o imposta sostitutiva: i costi e ricavi rilevati in bilancio vanno ripresi sull'Unico/RF:

-----  
 Ratei attivi a Proventi da CC c.e.: C 16 b  
 per l'importo maturato annualmente

-----  
 Imposte sul reddito c.e.: 22 a Fondo per imposte B 2  
 per le imposte maturate sui proventi

b) ritenuta a titolo d'acconto: i costi e ricavi rilevati sia civilisticamente che fiscalmente nell'anno di maturazione senza nessuna ripresa sull'Unico/RF:

-----  
 ratei attivi a Proventi da capitalizzazione  
 per l'importo maturato annualmente c.e.: C 16 b

A conclusione dell'operazione, con l'incasso del cap. assicurato:

a) ritenuta a titolo d'imposta o imposta sostitutiva: i costi e ricavi rilevati in bilancio vanno ripresi sull'Unico/RF:

-----  
 ==/== A ==/==  
 Banca  
 per l'importo netto incassato  
 Imposte sul reddito  
 per riten. ex art. 6 L. 482/85 sul prov. CC  
 a Certificati di capitalizzazione  
 per le somme versate  
 nei vari anni  
 a Proventi da capitalizzazione  
 differenza al lordo dell'imposta  
 tra capitale riscosso e premi  
 pagati  
 -----  
 Proventi da capitalizzazione a Ratei attivi  
 storno  
 -----  
 Fondo imposte a Imposte sul reddito  
 storno

b) ritenuta a titolo d'acconto: i costi e ricavi rilevati sia civilisticamente che fiscalmente nell'anno di maturazione senza nessuna ripresa sull'Unico/RF:

-----  
 ==/== a ==/==  
 Banca  
 per l'importo netto incassato  
 Erario c/ r.a. L. 28.12.95 art. 3 c. 113  
 a Certificati di capitalizzazione  
 per le somme versate  
 nei vari anni  
 a Proventi da capitalizzazione  
 differenza al lordo dell'imposta  
 tra capitale riscosso  
 e premi pagati  
 -----  
 Proventi da capitalizzazione a Ratei attivi  
 storno

**CESSIONE DEL Cc** - L'eventuale differenza (positiva o negativa) costituisce componente positivo (plusvalenza) o negativo (minusvalenza) di reddito.

### OBBLIGAZIONI

L'art. 2424 c.c. «contenuto dello stato patrimoniale», disciplina la riclassificazione delle **poste contabili** connesse all'emissione di prestiti obbligazionari. In base a tale disposizione:

- le obbligazioni emesse e non rimborsate vanno riclassificate nella posta passiva D.1 *Obbligazioni*, o, in D.2 *Obbligazioni convertibili*, qualora le obbligazioni possano essere oggetto di conversione;
- il disaggio su prestiti va rilevato nell'ambito della posta attiva D) *Ratei e risconti attivi*;
- l'eventuale aggio connesso a prestiti contratti dall'impresa, deve essere indicato nell'aggregato passivo E) *Ratei e risconti passivi*.

L'art. 2426 n. 7 c.c. prescrive che il disaggio debba essere «ammortizzato, in ogni esercizio, per il periodo di durata del prestito»

Anche per i principi contabili nazionali, nn. 19 e 20, il disaggio rappresenta «una parte inscindibile dell'onere finanziario di un'operazione di prestito e ha la natura di interesse sostenuto anticipatamente dall'emittente». Da qui la disposizione che il disaggio su prestiti vada rilevato nell'ambito dei risconti attivi e la quota di disaggio di competenza dell'esercizio, vada iscritta nella posta C.17 *Oneri finanziari*.

### Pagamento interessi - Regime della ritenuta

A partire dall'1/7/2000 sono soggetti alla ritenuta del **27%**, indipendentemente dalla natura del percipiente, interessi e altri proventi derivanti da obbligazioni con **scadenza inferiore a 18 mesi**.

Per i titoli emessi a partire dall'1/7/2000 e per i prestiti emessi dal 30/6/1997, relativamente agli interessi divenuti esigibili dopo l'1.7.2000, la ritenuta è del **12,50%** per proventi di obbligazioni:

- con scadenza **pari o superiore a 18 mesi**;
- emesse da società con titoli non negoziati in mercati regolamentati;
- alla condizione che al momento dell'emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore

al **tasso di riferimento** (ex. Tus) **aumentato di 2/3** per le non negoziate e al **doppio del tasso di riferimento** per le negoziate.

Il **momento di emissione** coincide con la data di approvazione della **delibera** assembleare o consiliare.

Se gli interessi superano il tasso di rendimento sopra esposto:

- il supero diviene indeducibile per la società emittente;
- si applica la ritenuta del 27% (su tutti gli interessi).

La ritenuta (12,50% o 27%) è **a titolo di imposta** se gli interessi non sono conseguiti nell'esercizio di attività commerciali.

In caso di *rimborso anticipato* che comporti una durata inferiore ai 18 mesi, deve essere applicata una ulteriore ritenuta del **20%** su tutti gli interessi maturati fino al momento del rimborso.

Il tasso di riferimento (ex Tus) subisce continue variazioni a seguito di decisioni della Banca centrale europea recepite poi dalla Banca d'Italia.

Le ritenute sugli interessi dei Prestiti obbligazionari hanno subito in passato la seguente evoluzione:

- Prestiti emessi fino al 30/9/82  
*ritenuta fiscale 21,6%*
- Prestiti emessi dall'1/10/82 al 31.12.83  
*ritenuta fiscale 10,8%*
- Prestiti emessi dall'1/1/84 al 31/12/88  
*ritenuta fiscale 12,5%*
- Prestiti emessi dall'1/1/89 al 31/12/94  
*ritenuta fiscale 30%*
- Prestiti emessi dall'1/1/95 al 12/1/96  
*ritenuta 12,5% se il tasso di rendimento è «allineato a quello di mercato» (L. 725/94);  
in caso contrario 30%*
- Prestiti emessi dal 13/1/96 al 31/8/96  
*ritenuta 12,5% se il tasso di rendimento non supera il Tus + 3 punti (7 se negoziate);  
in caso contrario 30%*
- Prestiti emessi dall'1/9/96 al 29/6/97

*ritenuta 12,5% se il tasso di rendimento non supera il Tus + 3 punti (7 se negoziate);  
in caso contrario 27%*

- Prestiti emessi dall'1/7/97 all'1/7/00 con interessi divenuti esigibili nello stesso periodo:

*ritenuta 12,5% se il tasso di rendim.  
non supera il Tus + 1/3 (2/3 se negoziate in mercati europei) in caso contrario 27%*

Per i Prestiti obbligazionari emessi prima del 13/1/96, l'art. 3.116 della Finanziaria 1995 prevede l'indeducibilità della parte di interessi eccedenti il tasso di rendimento calcolato con riferimento al Tus.

Per i Prestiti obbligazionari continuano comunque ad applicarsi le regole vigenti alla data della loro emissione con l'eccezione di quelli emessi dal 30/6/97 al 30/6/98 per i quali si applica la nuova normativa con riguardo agli interessi e proventi esigibili dall'1/7/2000.

**VERSAMENTO DELLE RITENUTE** - Le ritenute, qualunque sia l'aliquota, vanno versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello di **maturazione**.

**COLLOCAMENTO DELLE OBBLIGAZIONI** - Può essere effettuato con tre distinte modalità a seconda che il collocamento venga effettuato:

- 1) lo stesso giorno di decorrenza degli interessi;
- 2) successivamente alla data di decorrenza degli interessi; i sottoscrittori devono rimborsare all'emittente gli interessi maturati in questo periodo;
- 3) anteriormente alla decorrenza degli interessi; il capitale obbligazionario non genera interessi e i sottoscrittori si trattengono anticipatamente il mancato provento sul capitale versando una somma inferiore al prezzo di emissione.

Gli oneri di emissione del prestito devono essere ammortizzati per la durata del prestito obbligazionario.

**36**

### 3 - Continua

*La quarta puntata sarà pubblicata su ItaliaOggi di domani*

*La prima puntata è stata pubblicata su ItaliaOggi di mercoledì 28 febbraio,  
la seconda giovedì 1 marzo 2001*